

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ACCESSO TELEMATICO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica dei dati anagrafici del Comune di Rosignano Marittimo (P.I. _____), con sede in Via dei Lavoratori n. 21 – quale ente erogatore rappresentato dal Responsabile del settore

_____ e _____

con sede in _____ c.f/p. Iva _____
quale ente fruitore, rappresentato da _____

PREMESSO CHE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Rosignano Marittimo, in attuazione della normativa in materia richiamata nell'atto deliberativo, approvava lo *schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Rosignano Marittimo* per la consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta.

VISTI

il DLgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - Codice di Amministrazione Digitale, (C.A.D.) ed in particolare:

- l'art. 58: accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni delle Pubbliche amministrazioni, interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio previsione di apposite convenzioni secondo le linee guida AgID, sentito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- l'art. 50, co. 2: salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una P.A. è reso accessibile e fruibile per via telematica alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.

l'art. 34, D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii., "regolamento anagrafico della popolazione residente", laddove prevede che "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione";

l'art. 15, L. n. 183/2011 e ss.mm.ii., che, modificando anche in tal senso alcune disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, prevede che le P.A. ed i gestori di pubblici servizi acquisiscono d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, nonché tutti i dati che siano già in possesso di P.A.;

l'art. 62 del richiamato CAD, in materia di "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente", nello stabilire la fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, precisa che "i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto" e che tale possibilità, a oggi, deve essere senz'altro percorsa tanto più che ANPR non è ancora a regime;

RICHIAMATI

- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle P.A. redatte a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

- le Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 2 luglio 2015;
- le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003 così come modificate, integrate e/o sostituite dal Regolamento Europeo Per la protezione dei dati entrato in vigore il 25/05/2018 e dal successivo D. lgs n. 101/2018, ed in particolare gli articoli: 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso), 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati), nonché e il Capo IV (Finalità di rilevante interesse pubblico), in relazione al principio di necessità del trattamento dei dati;

VISTA

L'istanza pervenuta _____ da _____ volta ad ottenere l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico per le finalità ivi indicate;

RITENUTA

la sussistenza delle condizioni per procedere alla stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizioni

Ente fruitore: pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, concessionario/gestore di servizio pubblico, ente che svolge rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, che abbiano necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino.

Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Visura anagrafica: consultazione in via telematica delle informazioni anagrafiche presenti nel sistema informativo del Comune ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

ART. 2 – Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune di Rosignano marittimo si impegna a garantire all'Ente Fruitore l'accesso informatico alla banca dati anagrafica in modalità consultazione, dei dati di cui all'Allegato A per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e per le finalità connesse a:

- acquisizione d'ufficio dei dati anagrafici e di stato civile delle parti interessate ai relativi procedimenti di competenza
- verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito di procedimenti di competenza

A tal fine l'Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) rispettare il principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente;
- c) rispettare il GDPR 27/04/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e nel DPR n.196/2003, s.m.i., sulla base di quanto riportato in allegato B;
- d) non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione alla banca dati.

Le richieste di dati non consultabili dal sistema informatico comunale dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

ART. 3 – Titolarità della banca dati

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione. L'Ente Fruitore non può cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in

conseguenza dell'applicazione della presente Convenzione

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

ART. 4 – Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Il Comune nomina l'Ente Fruitore quale Responsabile del Trattamento come risultante dal documento allegato B. Questi avrà il compito di identificare, autorizzare ed istruire gli operatori ai sensi dell'art. 29 del medesimo Regolamento.

L'Ente Fruitore si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli operatori (allegato C) che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 5 – Modalità di accesso

Il Comune assegna le credenziali per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun operatore incaricato di cui all'art. 4, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

ART. 6 – Credenziali di accesso

L'accesso ai servizi di consultazione dei dati è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato. Detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione su un server collegato nella sede comunale od altro sistema che il Comune riterrà opportuno utilizzare per la sicurezza dei dati.

Le credenziali di autenticazione personale sono costituite da un nome utente ed una parola chiave riservata della cui segretezza l'utente è responsabile.

La password è comunicata direttamente al singolo operatore separatamente rispetto al codice per l'identificazione (user id). Le password devono rispondere a requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi); quando l'operatore si allontana dal terminale, la sessione deve essere bloccata, anche attraverso eventuali meccanismi di time-out; le credenziali saranno bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione. In caso di smarrimento delle credenziali o perdita, anche sospetta, della loro segretezza, come in caso di cessazione delle autorizzazioni all'operatore o del venir meno delle condizioni che hanno portato alla concessione dell'accesso, l'Ente Fruitore si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e. mail all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it.

ART. 7 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

L'Ente Fruitore si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

ART. 8 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli operatori incaricati di cui agli articoli precedenti sotto l'autorità, il controllo e la responsabilità del Responsabile del trattamento. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la tutela dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso

telematico, ai sensi dell'art.13 del Regolamento e al fine di tutelare la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "file di log". Detti file possono essere oggetto di trattamento solo per fini di monitoraggio del servizio e controllo della sicurezza dei sistemi; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati.

ART. 9 – Costi

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 10 – Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente Fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione

ART. 11 Modifiche e recesso

Il Comune si riserva di modificare la presente Convenzione qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia che risultino incompatibili con quanto previsto nella convenzione medesima.

L'Ente Fruitore si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del comma precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata all'Ente Fruitore tramite pec, qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste e si verificano eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione della comunicazione dati o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviare al Comune con pec.

ART. 12 – Foro competente.

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Livorno, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13 – Spese contrattuali.

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 14

– Registrazione.

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, a cura e spese della parte richiedente.

p. il

p. Il Comune di